



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE V – UFFICIO VI

Visto il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, come modificato in particolare dal Regolamento (CE) 44/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1210/2010 del 15 dicembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e in particolare l'articolo 8, comma 9;

Visto l'art 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha emendato il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350;

Visto il D.M. 1° marzo 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. 5 luglio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'invio telematico dei dati e delle informazioni riguardanti i casi di sospetta falsità di banconote/monete metalliche al “*Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro*” (S.I.R.F.E.), ora sostituito dal Sistema Monitoraggio Euro Carte (S.I.M.E.C.);

Visto il D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante “*Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro*”;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la lettera di incarico Prot. DT 11860 del 15 febbraio 2017 a firma del Direttore Generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Centro nazionale di analisi delle monete denominato C.N.A.C., è l'Autorità nazionale istituita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, incaricata ad effettuare i controlli presso i Gestori del contante ai sensi dell'art. 16 del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Atteso che la **I.V.R.I. (Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia) S.P.A.**, era sottoposta a controllo dal personale del C.N.A.C. nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 2017 e successivamente con una visita di *follow-up* nei giorni 11 e 12 luglio 2017, nella sede operativa di Bari - via Lorenzo Larocca n. 2, per verificare la corrispondenza di quanto previsto dall'articolo 16 del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che all'esito dei controlli indicati nel precedente capoverso, il C.N.A.C. ha proceduto formalmente a contestare con foglio n. 52765 in data 5 settembre 2017 alla **I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.P.A.** (notifica avvenuta in data **13 settembre 2017**), le

seguenti irregolarità ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze:

- a. *aver utilizzato l'apparecchiatura GLORY Global solution modello Mach 9 6680xxx sensor wave V.7 software version 0036089 S/N 171515x matr. std52211 nel periodo che va dal 24/02/2017 all'11.07.2017, nonostante la medesima non avesse superato il test di individuazione ed ancorché la stessa fosse stata volontariamente posta fuori dal ciclo di autenticazione come da formale dichiarazione rilasciata dal responsabile Contazione della società I.V.R.I., sig. Raffaele Piazza in data 23/02.2017;*
- b. *non aver adeguato la suddetta apparecchiatura al fine di renderla conforme ai requisiti del Regolamento UE 1210/2010;*
- c. *non aver effettuato l'estensione alla gestione delle monete delle verifiche di terzo livello della Società, adottate per le banconote, in violazione della disposizione correttiva impartita;*
- d. *non aver documentato l'attività formativa del personale sulle nuove disposizioni operative I.V.R.I. edizione febbraio 2017;*
- e. *non aver predisposto un piano di manutenzione programmata delle apparecchiature per l'anno 2017;*
- f. *non aver documentato l'avvenuta adozione della misura correttiva riguardante i dati che debbono essere inviati al Portale CASH-IT semestralmente.*

Visto che l'articolo 17, comma 1, del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che in caso di inosservanza delle disposizioni di legge del decreto 21 aprile 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, applica nei confronti dei Gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00;

Considerato che la competenza ad irrogare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.M. 21 aprile 2015 del predetto Dicastero;

Visto l'atto di contestazione del C.N.A.C. Prot. n. 52765 in data 05 settembre 2017, a carico di:

I.V.R.I. (Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia) S.P.A. con sede legale in Via Sapri, 26 - 20156 MILANO - P.I. 0316966150, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

INCOLPATO

di violazione dell'articolo 16 del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la documentazione acquisita agli atti e in particolare la comunicazione di codesta società, datata **03/10/2017**, pervenuta a quest'Ufficio in data 10/10/2017, con cui la Parte dichiarava che:

- *sulla base della documentazione ricevuta da CNAC in data 13.09.17 e in merito all'esito delle visite ispettive presso la sala conta di Bari del 21.02.2017 e successivo follow-up del 11.07.2017 la società nella nota del 13.09.2017 prendeva atto che il CNAC non riteneva validi ed esauritivi gli interventi dell'IVRI indicati nella lettera del 01.08.2017; atteso che tali aspetti non sanavano i punti oggetto dei rilievi formulati, in quanto la formazione non riguardava le disposizioni operative ed. 2017 e la documentazione, riferita all'indagine di mercato per l'acquisto di nuove apparecchiature, non era*

attinente alla violazione rilevata consistente nella prosecuzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura GLORY;

- *non si esprimevano delle controdeduzioni volte a giustificare l'accaduto in quanto obiettivamente le manchevolezze riscontrate venivano accertate. Piuttosto, nel fare ammenda di quanto emerso riteneva utile trasmettere aggiornate informazioni per evidenziare le iniziative intraprese al fine di evitare il ripetersi delle irregolarità. Più precisamente, tali azioni riguardavano:*
 - ✓ *sostituzione apparecchiature di autenticazione/selezione – Acquisto nuova macchina nel mese di agosto 2017;*
 - ✓ *effettuazione controlli terzo livello – obbligo dei controlli di terzo livello come indicato nella normativa vigente;*
 - ✓ *riorganizzazione dell'attività formativa attraverso un nuovo programma;*
 - ✓ *manutenzione delle macchine contamonete ove prese a noleggio prevedono nel relativo contratto la manutenzione delle stesse a cura dei fornitori;*
 - ✓ *allineamento tra l'estrazione dei dati dal sistema giotto e la procedura XML per le comunicazioni semestrali.*

CONSIDERATO

- *che la Parte, nelle memorie difensive prodotte, dichiarava: “non si esprimono controdeduzioni volte a giustificare l'accaduto, in quanto obiettivamente le manchevolezze riscontrate sono state accertate...”, nonché faceva ammenda di quanto emerso;*
- *che tali irregolarità, secondo l'Ufficio, non rendevano efficace l'attività di trasmissione di eventuali monete sospette di falsità (come indicato nell'art. 13 comma 2 del DM 21 aprile 2015) al sistema SIRFE “Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro”, ora sostituito dal Sistema Monitoraggio Euro Carte (S.I.M.E.C.);*
- *che con formale istanza Prot. DT 102394 del 18.12.2017 indirizzata al CNAC erano richieste al predetto Centro ulteriori e più dettagliati elementi caratterizzanti ciascuna delle sei irregolarità formalmente contestate alla IVRI Spa e ciò al fine di meglio valutarne natura, gravità, conseguenze e corrispondente rilevanza ai fini del rischio di ricircolo di monete false, nonché di meglio proporzionare la sanzione da applicare non disgiunta da eventuali correttivi quali aggravanti ed attenuanti;*
- *che il C.N.A.C, con proprio foglio n. 0080372 in data 19.12.2017, restituiva le specifiche informazioni e dati richiesti secondo il suddetto metodo di approccio al rischio valutato in base al pericolo di re-immissione in circolazione di falso, atteso che l'aspetto sostanziale della normativa comunitaria e nazionale è volto ad evitare il ricircolo delle monete false;*
- *che all'esito dell'istruttoria sopra indicata, la Società I.V.R.I. S.p.A., nella persona del legale rapp.te pro tempore, è risultata responsabile della violazione dell'articolo 16, del D.M. 21 aprile 2015 per le irregolarità contestate con il già citato foglio n. 52765 in data 05/09/2017 riguardante gli accertamenti ispettivi verificati dal C.N.A.C.;*
- *che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DM 21 aprile 2015 “Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e della loro quantificazione, tiene conto della natura e della gravità della violazione accertata, nonché delle conseguenze che questa determina sulla circolazione delle monete. Assumono rilievo il mancato rispetto delle regole*

per il ricircolo delle monete, modalità e termini di trasmissione al C.N.A.C. di quelle sospette di falsità e di quelle non idonee alla circolazione, nonché le disfunzioni dei controlli interni; particolare importanza è altresì attribuita alle carenze nelle segnalazioni statistiche al C.N.A.C. ed al non corretto funzionamento delle apparecchiature addebitabile al gestore del contante”;

Valutate, anche ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione, le circostanze che hanno determinato e accompagnato i fatti, anche in applicazione dei criteri stabiliti dall'art.11 della legge 689/1981;

Considerata, in particolare, la gravità della violazione commessa, anche in relazione al predetto rischio di ricircolo di monete false;

Considerata, altresì, la carenza di opere svolte dal soggetto incolpato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

Considerate, inoltre, le condizioni economiche del soggetto incolpato, evincibili anche da fonti aperte;

Considerato, infine, che, ai sensi dell' art 17, comma 6, del DM 21 aprile 2015, tale decreto è pubblicato sul sito internet del MEF e del CNAC e che ai sensi dell'art 20, comma 1 del suddetto DM lo stesso è trasmesso per quanto di competenza al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

RITENUTO

di affermare la sussistenza dell'illecito e la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta e di infliggere, ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.M. 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00;

DECRETA

è determinata a carico di **I.V.R.I. (Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia) S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00, (quindicimila/00 centesimi);

INGIUNGE

alla predetta società di pagare la somma come sopra determinata, insieme alle spese quantificate in **€20,00**, per un importo complessivo di €15.020,00 (**quindicimilaventi/00 centesimi**) entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto.

Il pagamento di tale importo deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 60421989 intestato a:

TES CENTRALE SANZ. VALUT.,

ovvero mediante disposizione di bonifico bancario, intestato come sopra a:

TES CENTRALE SANZ. VALUT.,

riferito alle coordinate bancarie (IBAN) IT 59 U 07601 03200 000060421989, indicando, in ogni caso, nella causale dell'operazione i seguenti dati:

- numero del decreto;
- nome e cognome, ovvero denominazione del soggetto interessato.

In caso di mancato pagamento nel termine ingiuntivo si procederà alla riscossione coattiva con l'osservanza del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il Dirigente Generale
firmatario1

Emesso in Roma alla data del protocollo

AVVERTENZA: ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 24 novembre 1981, nr. 689, come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, c.1, lett.a e b ed art.3 6 c.1 e 2, contro il presente decreto può essere proposta opposizione esclusivamente dinanzi al Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla data della sua notificazione (il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero).

Sigla1 (Rev)/sigla2(Dir)